

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6742 del 03/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BIOCHIMICA SPA per l'impianto destinato ad attività di produzione detersivi e detergenti per la casa, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7030 del 03/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BIOCHIMICA SPA** per l'impianto destinato ad attività di produzione detersivi e detergenti per la casa, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società BIOCHIMICA SPA (C.F. 03036520371 e P. IVA 00590801205) per l'impianto destinato ad attività di produzione detersivi e detergenti per la casa, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4619 dell'11/09/2018, con scadenza di validità in data 19/09/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento prot. n. 26964 del 20/09/2018³, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. **Revoca le precedenti AUA**, adottate e di seguito elencate in quanto sostituite integralmente dal presente atto:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ e della precedente DET 4199/2015, Num. 2300/2015, PG n. 108371 del 11/09/2015 adottata dalla Provincia di Bologna

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- Determinazione dirigenziale IP 4199/2015, Num. 2300/2015, PG n. 108371 del 11/09/2015 adottata dalla Provincia di Bologna (Proc. Suap 7/EA/2015, Fasc. Provincia di Bologna 11.19/819/2025);
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018--4619 del 11/09/2018 adottata da ARPAE - SAC di Bologna/AACM con scadenza di validità in data 19/09/2033,

e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **BIOCHIMICA SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza¹⁰, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società BIOCHIMICA SPA (C.F. 03036520371 e P. IVA 00590801205) con sede legale ed impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 30/04/2024 (Prot. n. 13141/2024) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di dismissione punto E14, modifica inquinanti in uscita E11, E12, E15-E16 e invio layout aggiornato, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice autorizzata scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13406/2024 del 03/05/2024 (pratica SUAP n. 4/EA/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/05/2024 al PG/2024/81165 e confluito nella **Pratica SINADOC 18654/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/87225 del 13/05/2024 ha specificato i pareri attesi dagli Enti competenti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/107828 del 11/06/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria per la matrice emissioni in atmosfera, così come specificato da ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2024/92147 del 20/05/2024.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19397/2024 del 12/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2024 al PG/2024/108503, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22999/2024 del 16/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2024/130201, ha concesso la proroga fino al 31/08/2024 del termine per la presentazione della documentazione integrativa, in seguito a richiesta motivata ricevuta dalla società al Prot. n. 22449 del 09/07/2024.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26864/2024 del 28/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2024/155452, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 28/08/2024 (Prot. n. 26858/2024).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano con nota PG/2024/159976 del 05/09/2024 ha trasmesso il contributo di supporto tecnico ad ARPAE AACM per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/205926 del 14/11/2024 ha specificato i pareri attesi dagli Enti

competenti, Comune di Zola Predosa ed Hera Spa, per aggiornamento/revisione della matrice scarichi in pubblica fognatura, in ragione della necessità di verificare l'ottemperanza a precedenti prescrizioni contenute nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato allegato alla determina di AUA vigente DET-AMB-2018-4619 dell'11/09/2018, oggetto di modifica.

- Il Comune di Zola Predosa, con nota Prot. n. 36935/2024 del 14/11/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2024 al PG/2024/206815, ha richiesto il parere di HERA SPA.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato società HERA S.p.A. con nota Prot. n. 102492/24 del 29 novembre 2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2024 al PG/2024/216874, ha trasmesso parere favorevole con aggiornate prescrizioni, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura.
- L'Area Gestione del Territorio del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 2024/38495 del 02/12/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2024 al PG/2024/217845, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarico delle acque reflue di competenza comunale per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i pareri attesi dai soggetti competente esterni ed acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE-AACM, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B)
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00
 - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a 0,00 in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE – APAM al Comune di Zola Predosa (Soggetto competente in materia) poiché matrice presentata in forma semplificata di autodichiarazione.

Bologna, data di redazione 02/12/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹³
(determina firmata digitalmente)

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

AAutorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOCHIMICA SPA
Attività di produzione detersivi e detergenti per la casa
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi **S1** ed **S2** in planimetria, recapitanti nella pubblica fognatura mista di via Roma classificati dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate” costituiti dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di produzione detersivi e detergenti per la casa, e di acque meteoriche di dilavamento aree esterne, dichiarate non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 2024/38495 del 02/12/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2024 al PG/2024/217845, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. prot. n. 102492/24 del 29/11/2024, delle quali si riporta l’estratto da parere prescrittivo Hera Spa punto 1) con le principali azioni gestionali e termini oggetto di verifica di ottemperanza:

“estratto da punto 1):

- omissis i

- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- Comunicare tempestivamente al numero di Pronto Intervento Hera spa (800713900) eventuali sversamenti che per qualunque motivo possano determinare una contaminazione della rete fognaria pubblica.
- **Realizzare le opere descritte di cui ai punti [a,b,c,d,e,f] ... entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale** modificata. A conclusione dei lavori la Ditta dovrà far pervenire alla Scrivente Società la documentazione, anche fotografica, delle opere realizzate. La comunicazione dovrà essere fatta tramite PEC a heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it”....(vedasi parere HERA allegato)

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 17551/2018).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/05/2024 al PG/2024/81165) con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione scarichi" datato 01/03/2024;
 - Elaborato "Planimetria scarichi" sottoscritto in data 26/04/2024, riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Pratica Sinadoc 18564/2024

Documento redatto in data 02/12/2024

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 4/EA /2024

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Biochimica spa

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 13141 del 30/04/2024, presentata dal Sig. Biochimica spa in qualità di della Ditta Biochimica spa con sede legale in Via Roma 49 Zola Predosa (BO) e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Roma, 49;**

Tipo di insediamento: **produzione di detersivi, detergenti ed affini;**

Recapito dello scarico: **pubblica fognatura;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 29/11/2024 prot n.102492, pervenuta in data 01/12/2024;

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio-Ambiente
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 29 novembre 2024
Prot. n. 0102492/24

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 51/2024 Richiesta di parere Prot. 40953 del 06/05/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 4/EA/2024.

▪ Ragione sociale ditta	BIOCHIMICA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ROMA, 49 - ZOLA PREDOSA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Produzione detersivi e detergenti per la casa
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

OGGETTO: Modifica sostanziale per Matrice Emissioni in atmosfera per dismissione punto E14, modifica inquinanti in uscita E11, E12, E15-E16 e invio layout aggiornato. - Biochimica spa Via Roma 49

Pratica Suap 4/EA /2024
Pratica Sinadoc. 18564/2024

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dal Sig. LANZARINI GIOVANNI c.f. LN2GNN95M03C469M in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **BIOCHIMICA SpA** con sede legale e stabilimento in Zola Predosa, via Roma 49 esercente l'attività di **PRODUZIONE DETERSIVI E DETERGENTI PER LA CASA**; esaminata la documentazione è possibile stabilire che:

-l'istanza è presentata dalla ditta BIOCHIMICA SpA. per la modifica sostanziale riguardante la matrice emissioni in atmosfera.

-La ditta dichiara invariato l'assetto riguardante la quantità e la tipologia degli scarichi in pubblica

fognatura rispetto a quanto già autorizzato con determina DET-AMB-2018-4619 del 11/09/2018;

-Parte integrante della determina di cui al punto precedente è il parere PA&S 93/2018 Prot.81779 del 06/09/2018 emesso dalla Scrivente Società;

-Il parere 93/2018 classifica gli unici due scarichi di acque reflue S1 e S2, sulla pubblica fognatura mista di via Roma IDSAP 10311494 e da questa al depuratore di IDAR di via Shakespeare,29 come scarico di **unione di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate**.

-Sempre in riferimento al parere 93/2018, esso, pur mantenendo valida la classificazione delle acque citata, rimandava ad un successivo incontro da tenersi con l'Azienda per valutare azioni migliorative a tutela della rete meteorica interna, da possibili sversamenti nelle aree di movimentazione e stoccaggio di materie prime/prodotti/rifiuti;

-Gli esiti del sopralluogo, eseguito il 18/09/2018, sono stati formalizzati nel prot. 88942 del 01/10/2018 dalla Scrivente Società ma oltre i termini di conclusione del procedimento di autorizzazione DET-AMB-2018-4619. Il testo del documento redatto viene qui integralmente riportato con testo sottolineato al fine di una sua integrale adozione nella presente modifica non sostanziale

-lo stabilimento dispone di due distinte reti fognarie di deflusso delle acque di tipo meteoriche,

-una sul lato Est che convoglia le acque raccolte a monte della platea di scarico delle materie prime, nonché le acque meteoriche raccolte nella medesima platea su cui avvengono le operazioni di scarico delle materie prime,

-una sul lato Ovest che convoglia le acque raccolte a monte della platea in cui avvengono le operazioni di carico del prodotto finito. All'interno della stessa area sono inoltre conservati temporaneamente i rifiuti liquidi provenienti dalle attività di lavaggio e da altre lavorazioni dello stabilimento che sono contenuti in cisternette mobili da 1 mc e di altri rifiuti idoneamente alloggiati, che per tipologia non vengono dilavati dagli agenti atmosferici,

-entrambe le reti fognarie di deflusso delle acque di tipo meteoriche sono dotate di valvole intercettazione ad attivazione manuale posizionate a monte del pozzetto di ispezione e controllo situato all'interno dell'area di stabilimento poco prima dell'immissione in pubblica fognatura, aventi la funzione di isolare la rete in caso di eventi accidentali che possano concorrere a compromettere le caratteristiche chimico fisiche del refluo convogliato verso la pubblica fognatura,

-per quanto appreso nel corso del sopralluogo, è responsabilità del personale aziendale che sovrintende le operazioni di carico e scarico, attivare le valvole di intercettazione in caso di evento accidentale.

Le evidenze sopra esposte portano la scrivente Società in qualità di Ente gestore a richiedere che vengano effettuati i seguenti interventi con la finalità di eliminare o comunque minimizzare i possibili eventi accidentali che comprometterebbero le caratteristiche chimico-fisiche delle acque meteoriche allontanate dallo stabilimento mediante le due reti sopra indicate.

Verificato inoltre un errore formale nella Determina di Autorizzazione Unica Ambientale emessa da ARPAE in data 11/09/2018 DET-AMB-2018-4619 pratica SINADOC 17551/2018 e recepita dal Comune di Zola Predosa con l'emissione del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 3/EA/2018, riportante al punto 1 "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche...."si richiede l'emissione di un nuovo atto autorizzativo integrato con le prescrizioni in seguito riportate.

a) Isolare idraulicamente mediante la realizzazione di un cordolo di opportuna dimensione l'area di scarico delle materie prime, al fine di contenere possibili sversamenti accidentali durante tali operazioni, evitando che possano riversarsi in tempi brevi nella rete di deflusso delle acque meteoriche ivi presente.

b) isolare idraulicamente il locale ove sono alloggiati le pompe di trasferimento mediante la realizzazione di un sistema di contenimento, con la realizzazione di un muretto di contenimento.

c) realizzare un sistema indipendente su ogni valvola di intercettazione, di chiusura automatica delle stesse, azionabile mediante idonei pulsanti di emergenza localizzati nelle due aree in precedenza descritte, al fine di consentire al personale preposto alle operazioni di scarico o di carico di intervenire

celermente sull'evento accidentale senza doversi preoccupare di allontanarsi per attivare manualmente tali sistemi.

d) è consigliabile inoltre che la ditta sottoscriva con società del settore, un servizio di pronto intervento al fine di rendere celere la presenza di un mezzo idoneo per l'allontanamento dei liquidi sversati che rimarranno confinati nella rete fognaria interna.

e) è altresì importante che venga definita una procedura interna che descriva le operazioni da attuare e le informazioni utili al personale interno preposto a tale attività.

f) inoltre le aree dei pozzetti S1 e S2 contenenti valvole di intercettazione rete fognaria e pozzetti di prelievo, devono essere opportunamente isolate da interferenze dovute al parcheggio e alla circolazione di veicoli od al passaggio di personale e opportunamente segnalate.

-Comunicare tempestivamente al numero di Pronto Intervento Hera spa (800713900) eventuali sversamenti che per qualunque motivo possano determinare una contaminazione della rete fognaria pubblica.

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-acque meteoriche non contaminate

- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005

-Comunicare tempestivamente al numero di Pronto Intervento Hera spa (800713900) eventuali sversamenti che per qualunque motivo possano determinare una contaminazione della rete fognaria pubblica.

-Realizzare le opere descritte di cui ai punti [a,b,c,d,e,f] descritti in precedenza entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale modificata. A conclusione dei lavori la Ditta dovrà far pervenire alla Scrivente Società la documentazione, anche fotografica, delle opere realizzate. La comunicazione dovrà essere fatta tramite PEC a heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;

-innesto di tali tubazioni;

-sifone tipo Firenze;

-valvola di non ritorno / intercettazione;

3) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

4) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

5) i sistemi di trattamento delle acque reflue (fosse Imhoff e Degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

6) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

9) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

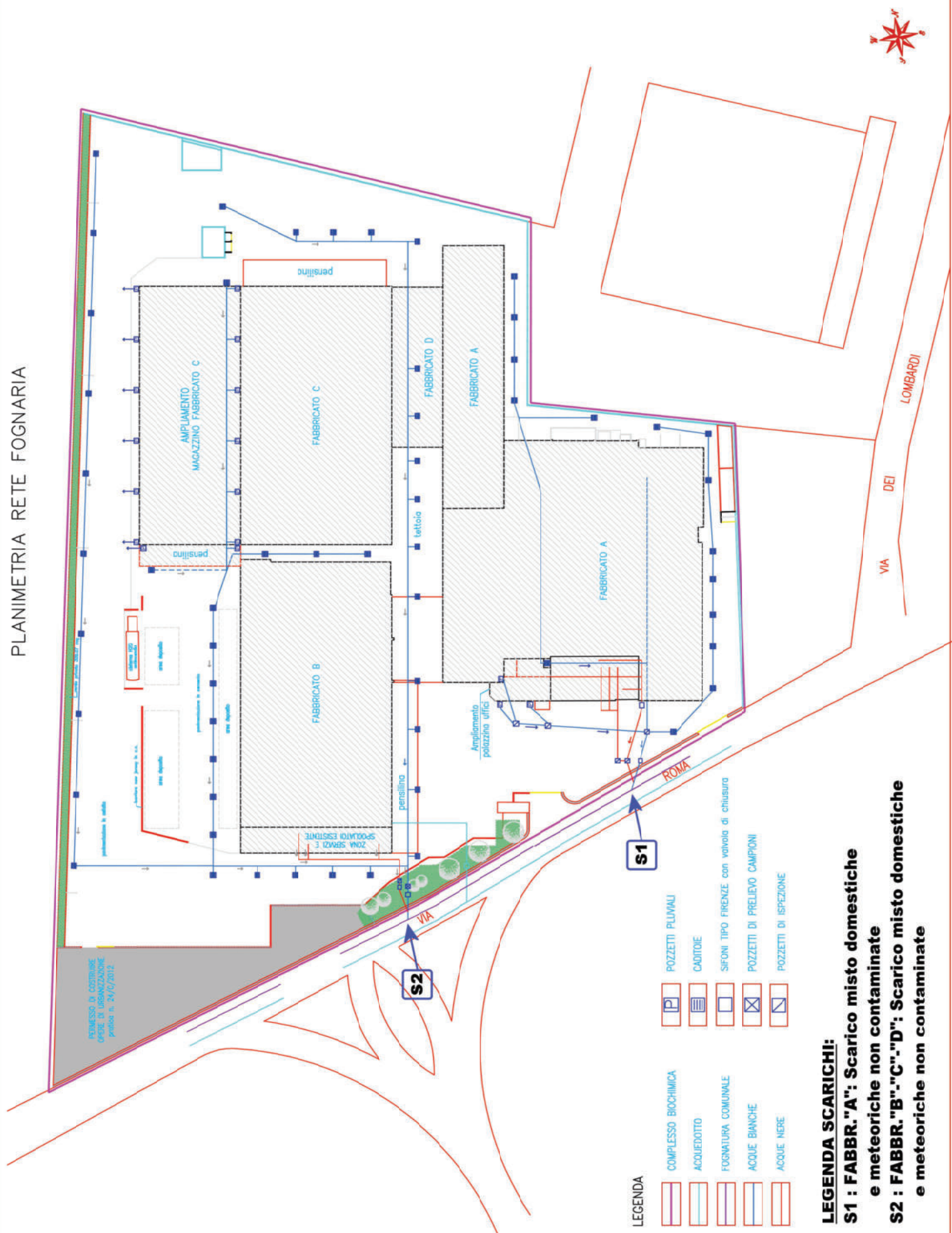
Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA



LEGENDA

	COMPLESSO BIOCHIMICA		POZZETTI PLUVIALI
	ACQUEDOTTO		CADITOIE
	FOGNATURA COMUNALE		SIFONI TIPO FIRENZE con valvola di chiusura
	ACQUE BIANCHE		POZZETTI DI PRELIEVO CAMPIONI
	ACQUE NERE		POZZETTI DI ISPEZIONE

LEGENDA SCARICHI:

- S1 : FABBR. "A": Scarico misto domestiche e meteoriche non contaminate**
- S2 : FABBR. "B"."C"."D": Scarico misto domestiche e meteoriche non contaminate**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOCHIMICA SPA
Attività di produzione detersivi e detergenti per la casa
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n.49

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di detersivi e detergenti per la casa svolta dalla società BIOCHIMICA SPA nello stabilimento posto in comune di Zola Predosa via Roma n° 49 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BIOCHIMICA SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: MIX 1 (SPRAY CANDEGGINA)

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, esclusi clorocianuro e fosgene (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CAPP A DOSAGGIO POLVERI

Portata massima	2000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Centralino tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: MIX 16

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ammoniaca	5 mg/Nm ³
-----------------	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: MIX 17 + DISSOLUTORE (ANTICALCARE, TRIGGER ACIDO, GEL LAVASTOVIGLIE)

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fosforico	5 mg/Nm ³
Acido formico	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca.....	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E15 – E16

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO LINEA 3 (TRIGGER CANDEGGINA, ANTICALCARE TRIGGER ACIDO, TRIGGER ANTICALCARE)

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Centralino tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fosforico	5 mg/Nm ³
Acido formico	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca.....	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori, esclusi clorocianuro e fosgene (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17 - E35

PROVENIENZA: TUNNEL CONFEZIONAMENTO

Non sono fissate sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE D - E4 – E5 – E6 – E7 – E8 - E10 – da E18 a E34 - E36

PROVENIENZA: BRUCIATORI E/O CALDAIE RISCALDAMENTO E/O TUBI RADIANTI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE C

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO CONTROLLO QUALITA'

EMISSIONE S

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO RICERCA E SVILUPPO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj.

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA GENERALE LOCALE SERBATOI ESTERQUOT

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 DLgs 152/06.

-
2. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società BIOCHIMICA SPA provveda ad inviare ad ARPAE, entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto, una relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Centralino tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido formico	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece,

potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E11, E12, E14, E15, E16 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E11, E12, E14, E15, E16, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati

delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 03/05/2024 al PG/2024/81165.

Pratica Sinadoc 18564/2024

Documento redatto in data 02/12/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BIOCHIMICA SPA
Attività di produzione detersivi e detergenti per la casa
Comune di Zola Predosa (BO), via Roma n. 49

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal sig. Gianni Scapoli, in qualità di Legale Rappresentante della società BIOCHIMICA SPA, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente alla matrice impatto acustico ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di produzione detersivi e detergenti per la casa.
- Visto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 dal Signor Gianni Scapoli, in qualità di Legale Rappresentante della società BIOCHIMICA SPA (agli atti di ARPAE in data 03/05/2024 al PG/2024/81165).

Pratica Sinadoc 18564/2024

Documento redatto in data 02/12/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.